

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO

Sezione Specializzata dell'Impresa

nelle persone dei seguenti magistrati:

dr. Domenico Bonaretti	Presidente
dr. Anna Mantovani	Consigliere
dr. Silvia Giani	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. **(omissis)** promossa in grado d'appello

DA

ALFA S.R.L., in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in via AGNELLO, 12 20121 (OMISSIS) presso lo studio dell'avv. (omissis), che la rappresenta e difende, come da delega in atti, unitamente all'avv. (omissis) e all'avv. (omissis);
APPELLANTE

CONTRO

CAIO, elettivamente domiciliato in via (omissis) presso lo studio dell'avv. (omissis), che lo rappresenta e difende, come da delega in atti

APPELLATO

Oggetto: Impugnazione di deliberazione del CdA

Conclusioni.

Per ALFA S.R.L.

Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, respinta ogni contraria domanda,

istanza ed eccezione, in totale riforma della sentenza del Tribunale di (omissis) n. (omissis) pronunciata in data il (omissis) 2017 e pubblicata il (omissis) 2017:

In via preliminare:

1) accertare e dichiarare l'inammissibilità della impugnazione della delibera del 28 marzo 2014 del signor Caio per i motivi esposti in atti;

nel merito:

2) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva e/o la carenza di interesse ad agire del Sig. Caio per i motivi esposti in atti;

3) rigettare, con qualunque statuizione, tutte le domande dal signor Caio, in quanto infondate sia in fatto che in diritto per i motivi esposti in atti;

in ogni caso:

4) condannare il signor Caio al pagamento delle spese e competenze per entrambi i gradi di giudizio, oltre Iva e c.p.a. e alla

restituzione di ogni somma già corrisposta da Alfa in esecuzione della sentenza di primo grado.

*

Per CAIO

Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e con ogni declaratoria necessaria conseguenziale, così giudicare:

- 1) in via preliminare e nel merito, rigettare integralmente i motivi d'appello dedotti dalla società appellante Alfa Srl in quanto destituiti di qualsiasi fondamento sia in fatto che in diritto per le ragioni esposte in atti e, per l'effetto, confermare in ogni caso la gravata sentenza pronunciata dal Tribunale di (omissis) - Sezione specializzata in materia d'impresa;
- 2) con vittoria di spese, diritti e onorari di causa per entrambi i gradi di giudizio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. *Il giudizio di primo grado.*

1.1. Con sentenza del n. (omissis) pronunciata in data il (omissis) 2017 e pubblicata il (omissis) 2017, il Tribunale di (omissis), definitivamente pronunciando nella causa n. (omissis) RG, promossa da Caio nei confronti di ALFA S.r.l., ha così deciso:

PQM

1. annulla la delibera adottata dal Consiglio di amministrazione di Alfa srl in data 28 marzo 2014;
2. condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 7.000,00 per compenso d'avvocato, e €

1.000,00 per spese, oltre al rimborso forfettario per spese generali del 15%, IVA e CPA.

1.2. L'attore, già amministratore delegato di Alfa srl, ha impugnato la delibera del CdA, assunta in data 28 marzo 2014 secondo 'il metodo del consenso espresso in forma scritta', con la quale gli sono stati revocati i poteri a firma singola e gli sono stati conferiti i poteri a firma congiunta con il Presidente. La delibera sarebbe un tassello dell'unitario disegno volto ad evitare il pagamento di un considerevole *bonus* maturato, pari a € (omissis), nonché le indennità di fine rapporto e supplementare.

La società convenuta si è costituita, contestando la domanda attorea, eccependo il difetto di legittimazione attiva per inapplicabilità dell'art. 2388 c.c. alle società a responsabilità limitata e per essere stato l'amministratore revocato dalla carica di amministratore in epoca antecedente l'impugnazione della delibera (delibera del 7 maggio sub doc 11), nonché eccependo la carenza di interesse ad agire del sig. Caio. Deduceva che il CdA aveva ratificato, con delibera dell'otto maggio 2014, l'operato dei consiglieri di amministrazione con riferimento a tutte le attività poste in essere in riferimento alle vicende che avevano coinvolto il sig. Caio, conclusesi con il suo licenziamento, quale dirigente della società, e con la revoca quale amministratore (doc. 13). Infine, chiedeva il rigetto della domanda, essendo la delibera valida.

1.3. Questi sinteticamente sono i rilevanti passaggi argomentativi della sentenza di primo grado.

- L'art 2388 cc è applicabile alle delibere assunte dal CdA nelle società a responsabilità limitata. La norma è infatti espressione di un principio

generale dell'ordinamento circa la sindacabilità delle decisioni dell'organo collegiale amministrativo.

- Il sig. Caio aveva interesse ad impugnare la delibera “avendo prospettato l'intenzione di dedurre la carenza di potere dell'organo gestorio che gli aveva irrogato il licenziamento nell'ambito della causa di lavoro già instaurata e conclusa in primo grado, con sentenza che ha poi formato oggetto di impugnazione in appello”.
- La delibera impugnata era invalida per violazione delle regole sul consenso espresso per iscritto e del dovere di agire informati, in violazione del coordinato disposto degli artt. 16 bis e 10 dello statuto sociale. La prima disposizione prevede che *“le decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto dal successivo articolo, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto con le stesse modalità previste per le decisioni dei soci”*; la seconda, che concerne le decisioni dei soci, dispone che: *“la procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari formalità, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale (doc. 3)*. Nel caso di specie, le doglianze erano fondate giacché il sig. Caio non era stato informato e neppure consultato per la formazione della volontà dell'organo collegiale, nonostante tra l'altro avesse richiesto di procedere con la consultazione collegiale.

2. *Il giudizio di appello.*

2.1. La sentenza del Tribunale di (omissis) è stata impugnata dal sig. Caio, che ha chiesto la riforma della sentenza e l'accoglimento delle domande proposte in primo grado, sulla base dei seguenti motivi:

A. Inammissibilità dell'impugnazione della decisione del CdA per inapplicabilità dell'art. 2388 c.c. alle società a responsabilità limitata.

B. Difetto di legittimazione attiva del signor Caio.

C. Carenza di interesse ad agire del signor Caio.

D. Validità e regolarità del procedimento di consultazione scritta.

E. L'esito della delibera non sarebbe comunque mutato per effetto del voto espresso dal signor Caio.

F. L'intervenuta ratifica della delibera del 28 marzo 2014 e la intervenuta sanatoria.

G. La condanna alle spese di giudizio.

2.2. L'appellata società si è costituita e ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza.

2.3. La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 10 ottobre 2019.

3. I punti sui quali la Corte è chiamata a pronunciarsi sono innanzitutto i seguenti:

-sindacabilità delle decisioni del consiglio di amministrazione di società a responsabilità limitata, in applicazione analogica dell'art. 2388 c.c. e al di fuori dell'ipotesi espressamente prevista dall'art. 2475 ter c.c.;

- legittimazione attiva ed interesse ad agire del sig. Caio ad impugnare la delibera del CdA del 28 marzo 2014.

4. Incominciando dal primo motivo, concernente la sindacabilità delle decisioni del consiglio di amministrazione delle società a responsabilità limitata, la Corte ritiene condivisibile l'orientamento, che è prevalente in dottrina e giurisprudenza, della sindacabilità delle decisioni del consiglio di amministrazione anche nelle società a responsabilità limitata. I componenti del consiglio di amministrazione assenti o dissenzienti possono impugnare le delibere nei modi e nei termini di cui all'art. 2388 c.c., in quanto il mancato rinvio all'art. 2388 cod. civ. rappresenta una lacuna del legislatore, atteso che "l'art. 2388 c.c. è espressione di un principio generale di sindacabilità - ad iniziativa degli amministratori assenti o dissenzienti ovvero dei soci - delle decisioni dell'organo amministrativo di società di capitali contrarie alla legge e allo statuto" (Cfr. Corte d'Appello, sentenza n.1279/2016; Trib. (omissis) - Sez. spec. impresa, sent. 01/03/2013; Trib. (omissis) - Sez. Spec. impresa, ord. 27/02/2013; Trib. (omissis) - Sez. Spec. impresa, sent. 05/03/2015).
5. Quanto ai motivi della legittimazione attiva e dell'interesse ad agire, una volta che si ritenga che le decisioni del CdA siano sindacabili anche nelle società a responsabilità limitata, in applicazione analogica dell'art 2388 c.c., tuttavia va rilevato che, come eccepito dalla società convenuta sin dal primo grado di giudizio, il sig. Caio non rivestiva, già alla data dell'impugnativa della delibera, la qualità di amministratore.

In conformità al disposto dell'art 2388 c.c., sono soggetti legittimati ad impugnare le decisioni del consiglio di amministrazione solamente il collegio sindacale e gli amministratori.

Nel caso di specie, il sig. Caio è stato revocato dalla carica di amministratore con delibera adottata il 7 maggio 2014 (iscritta nel registro delle imprese il 23 giugno 2013) e, quindi, prima di avere instaurato il giudizio di impugnazione della delibera promosso con atto notificato il 25 giugno 2014.

Ne consegue che alla data di proposizione del giudizio conclusosi con la sentenza impugnata, il sig. Caio era già carente della qualità di amministratore e, quindi, della legittimazione ad impugnare la delibera adottata il 28 marzo 2014.

Qui non viene neppure in rilievo la controversa questione della permanenza della carica durante la pendenza del procedimento di impugnazione, poiché la legittimazione ad agire era carente alla data di proposizione della domanda giudiziale, non rivestendo il sig. Caio, alla data dell'impugnativa, la qualità di amministratore, essendo stata tale carica revocata, non per effetto della delibera impugnata, ma della successiva delibera del 7 maggio 2014.

Va inoltre rilevato che l'interesse ad agire, prospettato dalla parte in relazione alla "carenza dell'organo gestorio che gli aveva irrogato il licenziamento nell'ambito della causa di lavoro già istaurata", è venuto meno dopo che è stata emessa la sentenza definitiva di licenziamento del sig. Caio.

6. Le considerazioni sopra svolte in tema di carenza della legittimazione e dell'interesse ad agire determinano l'assorbimento degli ulteriori motivi attinenti alla validità della delibera e alla sua ratifica.

7. Al fine della pronuncia sulle spese, il collegio ritiene però opportuno tenere in conto che la delibera del 28/3/2014 fu adottata in violazione delle regole previste dallo statuto sociale e dei principi di informazione e di partecipazione alla decisione collegiale. Infatti, dagli elementi acquisiti risulta che il sig. Caio aveva chiesto in data 28/02/2014 la convocazione del CdA al fine di poter discutere collegialmente dei fatti accaduti (cfr. doc. n.5). Successivamente a tale richiesta, il Presidente del CdA aveva comunicato al sig. Caio, in data 03/03/2014, di avere convocato il CdA per il giorno 19/3/2014 (cfr. doc. n.6); la riunione, però, dopo essere stata rinviata al 26/03/2014 (cfr. doc. n.7), non fu più tenuta; senza informare il sig. Caio, fu adottata in data 28 marzo 2014 la delibera impugnata, con “*il metodo del consenso espresso in forma scritta*”.

Da tali elementi fattuali risulta palese la violazione delle regole previste dallo statuto sociale, che espressamente prevedevano che la procedura di consultazione scritta dovesse assicurare sia il diritto di partecipare alla decisione che adeguata informazione. La circostanza che la decisione fosse adottata mediante approvazione per iscritto, con il principio della maggioranza del capitale sociale, non implica di certo l'esclusione della consultazione collegiale dei componenti del CdA e la mancanza di necessità di loro adeguata informazione. Alla luce di ciò, la Corte ritiene, dunque, che sussistano gli elementi per la compensazione integrale delle spese dei due gradi di giudizio.

PQM

La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nella causa proposta in grado di appello da ALFA SRL nei confronti di Caio, così dispone:

- I. In accoglimento dell'appello, rigetta la domanda proposta da Caio nei confronti di ALFA SRL.
- II. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.

Così deciso in Milano, il 10 ottobre 2019

Il Consigliere estensore

Dott. Silvia Giani

Il Presidente

Dott. Domenico Bonaretti